

MOD. ARGO
D.S. - 372

Mon3



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA

Roma, 22 LUG 2008

Ad Artigiancassa S.p.A.

E, p.c.

All'ANICA

All'API

A Cinecittà Holding S.p.A.

URGENTE

Prot. 154/RS

OGGETTO: Procedura ex art. 20 d.m. 12.4.2007 (cd. "cartolarizzazione") – Ulteriori chiarimenti.

Si fa riferimento alla nota prot. n. 13503 dell'11 dicembre u.s., concernente gli aspetti applicativi della procedura in oggetto, per fornire, anche a seguito di osservazioni pervenute in merito dagli interessati, un'importante delucidazione con riguardo allo specifico punto dell'esposizione del debito della società produttrice per il singolo film "cartolarizzato".

In detta nota, difatti, si prescriveva, tra l'altro, che tale debito andasse esposto "al lordo degli interessi contrattuali (inclusi quelli di mora) maturati sino al 31 dicembre 2006", apparentemente intendendosi – posto che null'altro diceva, in proposito, la medesima nota - che tali interessi dovessero essere calcolati sempre e comunque sull'intera somma del finanziamento attribuito alla società.

Va, però, effettuata un'importante precisazione, per la particolare fattispecie di quei film, nell'ambito delle opere finanziate fino al 31.12.2006, per i quali sia a suo tempo subentrato il fondo di garanzia dello Stato. In questi casi, secondo quanto previsto dalla normativa al momento vigente e dal contratto di finanziamento, l'impresa produttrice, non più debitrice dello Stato (come risulta anche dai propri bilanci, dove avrà evidenziato detto subentro e la cancellazione del debito), si troverebbe invece - sulla base di una lettura "ta quale" della circolare dell'11 dicembre u.s., a cui, peraltro, codesta Società si è correttamente attenuta, non

Pls-

1

MODULARO
U.S. - 372

Mon 3



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA

avendo ricevuto nelle more ulteriori indicazioni da parte di questa Amministrazione, nell'esposizione della somma dovuta - per dover pagare gli interessi per un debito non più esistente e non più rappresentato nei bilanci della società interessata, né iscritto come credito nella contabilità dell'Istituto di credito erogante.

Ciò considerato, alla luce di quanto susseguito, e tenuto conto dell'esigenza di salvaguardare le casse pubbliche dal danno erariale plausibilmente derivante dal quasi sicuro esito negativo degli eventuali contenziosi che gli interessati, con ogni certezza, solleverebbero contro questo Ministero in caso di denegata accoglienza delle pervenute osservazioni sul punto, si invita codesta Società ad effettuare, nei casi specifici, il ricalcolo degli interessi dovuti dalle imprese coinvolte, in modo che questi ultimi vengano corrisposti esclusivamente sulla somma ancora dovuta al netto del "fondo di garanzia".

In secondo luogo, si fornisce un'ulteriore precisazione con riguardo alla possibilità di rateizzazione della cartolarizzazione, sulla quale questa Direzione generale ha già dato indicazioni con la lettera prot. n. 5195 del 28 aprile u.s., inviata per conoscenza a codesta Società. Al riguardo, con riferimento alla condizione indicata alla lettera a) della citata nota, secondo la quale è necessario che codesto Ente Gestore acquisisca idonea garanzia fideiussoria per l'importo del debito, si puntualizza che - oltre a quella bancaria - è da ritenersi ammissibile, nella fattispecie, anche la fideiussione assicurativa, purché prestata da primaria compagnia del settore.

Infine, si rappresenta, anche per l'opportuna consapevolezza delle Associazioni che leggono la presente per conoscenza, che, laddove vi siano esplicite richieste al riguardo da parte di imprese interessate, è da reputarsi non ipotizzabile che codesto Istituto Gestore rediga una sorta di "contratto finale" per la cartolarizzazione prima dell'effettuazione del pagamento, in considerazione della circostanza che la specifica procedura messa a punto in merito prevede l'adozione di un apposito provvedimento amministrativo, a firma dello scrivente, redatto a seguito del verificato versamento dell'impresa interessata, provvedimento con il quale sarà sancito il trasferimento dei diritti e l'estinzione del debito e sulla base del quale codesto Istituto effettuerà i conseguenti adempimenti di propria competenza.

Ringraziando, come sempre, per la fattiva collaborazione, si pregano, inoltre, le Associazioni che leggono per conoscenza di voler assicurare da subito per le vie ordinarie la massima diffusione della presente nota presso i propri aderenti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Cassiano Blandini)